



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**  
Servizio Acquisti Metropolitan  
Settore SATAS

**Il direttore**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO BAR TAVOLA CALDA E RIVENDITA  
GIORNALI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO MAGGIORE ( BOLOGNA)**

**Servizio Acquisti Metropolitan**  
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna  
Tel. +39.051.6079938...fax +39.051.6079989  
s.zuccarelli@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



## INDICE

Premessa .....	3
Articolo 1 Oggetto del Servizio .....	3
Articolo 2 Allestimento locali .....	4
Articolo 3 Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del bar .....	5
Articolo 4 Durata della concessione , opzioni e rinnovi .....	5
Articolo 5 Periodo di prova.....	5
Articolo 6 Obblighi e requisiti del personale addetto .....	6
Articolo 7 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -.....	6
Articolo 8 Obbligo di Riservatezza dei dati.....	6
Articolo 9 Controlli .....	7
Articolo 10 Penalità.....	7
Articolo 11 Risoluzione del contratto.....	8
Articolo 12 Responsabilità .....	8
Articolo 13 Rappresentante della Ditta aggiudicataria.....	9
Articolo 14 Corrispettivo di gestione .....	9
Articolo 15 Obblighi dell'aggiudicatario .....	10
Articolo 16 Utenze .....	11
Articolo 17 Prezzi dei generi .....	12
Articolo 18 Spese per l'esercizio.....	12
Articolo 19 Osservanza dei regolamenti .....	12
Articolo 20 Orario di apertura e chiusura.....	13
Articolo 21 Generi di consumo .....	13
Articolo 22 Subappalto.....	13
Articolo 23 Recesso dal contratto.....	14
Articolo 24 Clausola sociale.....	14
Articolo 25 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna .....	14
Articolo 26 Controversie e Foro competente .....	16



## Premessa

L'obiettivo della presente procedura di gara è di individuare con urgenza il nuovo gestore a seguito del recesso anticipato di quello precedente per non creare disagi alla collettività che accede all'Ospedale Maggiore.

La concessione verrà aggiudicata all'Operatore Economico che avrà offerto la percentuale più alta sul fatturato (criterio "aggiudicazione al solo prezzo").

Pertanto, la presente procedura di gara riveste carattere d'urgenza e, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), viene espletata con procedura accelerata.

**Per le stesse motivazioni alla base del ricorso della procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 Codice la Stazione Appaltante procederà con l'esecuzione d'urgenza del servizio.**

## Articolo 1 Oggetto del Servizio

L'affidamento del servizio ha per oggetto, in concessione, la gestione di bar tavola calda e rivendita di giornali e riviste, nonché del commercio al minuto di alcuni prodotti che verranno individuati in accordo tra l'aggiudicatario e il responsabile dell'esecuzione del contratto, nell'apposita area presso l'Ospedale Maggiore – Bologna

Dalla presente concessione è esclusa la gestione dei distributori automatici che sono oggetto di altro specifico contratto aziendale. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che presso l'Ospedale Maggiore sono presenti circa n 77 distributori automatici.

L'area e i locali saranno assegnati alla ditta aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione ambientale, così come lasciati dal precedente aggiudicatario: preso atto della decisione della ditta uscente di recedere dal contratto, e considerata l'urgenza della presente procedura per la nuova assegnazione, **l'offerente potrà direttamente acquisire dal precedente gestore gli arredi nello stato attuale come oltre specificato, garantendo così l'apertura dell'esercizio nel più breve tempo possibile.**

L'Azienda USL si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna.

A puro titolo informativo, si evidenzia che all'interno dell'Ospedale Maggiore è presente un altro bar per i soli dipendenti gestito dal Circolo Aziendale in maniera autonoma e svincolata dalla gestione di cui al presente capitolato

Per l'esecuzione di alcune attività accessorie il concessionario potrà rivolgersi alle Cooperative di tipo "B".

Si allegano alla documentazione di gara le planimetrie delle aree e dei locali assegnati **(Allegato 1)**

*Di seguito una tabella indicativa del regime di ricovero ospedaliero ordinario e day hospital*

### *Ospedale Maggiore*

Anno	Regime ricovero	Posti letto al 31/12	Numero dimessi	Presenza media giornaliera
2018	ordinario	595	26.226	497,1



	DH	16	3.862	35,7
2019	ordinario	594	25.927	505,6
	DH	16	3.905	35,1
9 mesi 2020	ordinario	590	19.669	508,1
	DH	16	2.455	30,2

*N.ro accesso per prestazioni ambulatoriali e P.S. non seguiti da ricovero*

#### OSPEDALE MAGGIORE

Anno Erogazione	Numero accessi	gg. di erogazione	PRES MEDIA GIORNALIERA
2018	305.234	365	836
2019	271.371	365	743
2020	211.354	326	648

## Articolo 2 Allestimento locali

I locali e le aree assegnate sono indicati nell'**Allegato 1** e la Ditta aggiudicataria li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; eventuali richieste di modifiche andranno preventivamente autorizzate da questa Azienda.

**Considerata l'urgenza di individuazione del nuovo gestore, nonché l'opportunità di non creare ulteriori disagi alla collettività che accede all'Ospedale Maggiore per lavori o nuovi allestimenti, la Ditta Aglaja, attuale gestore, è disponibile a cedere i propri arredi per un costo complessivo di € 85.858,00 oltre eventuali oneri: la trattativa sarà svolta esclusivamente tra le parti private restando sollevata l'AUSL da qualunque onere o responsabilità.**

Per quanto riguarda i locali di deposito esistenti a servizio del Bar si precisa quanto segue:

- il deposito individuato al piano base con sigla L004 dovrà rispettare il carico incendi previsto dalla norma di 30 kg/mq di legna standard. Ai fini del rispetto della normativa antincendio il locale andrà suddiviso in due parti a cura della Ditta Aggiudicataria con grado di resistenza al fuoco **REI 60** (pareti, partizioni e porte). Andrà anche implementata la rilevazione incendi con rilevatore aggiuntivo, e ogni attraversamento impiantistico andrà protetto con grado REI congruente a quanto sopra. Si allega schema distributivo di massima. Superficie massima di ognuno dei due depositi <10 mq.

Le attività di cui alla presente concessione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o qualsiasi altro tipo di onere o responsabilità a carico dell'Ausl.



L'AUSL si riserva fin d'ora di richiedere, all'atto della riconsegna, i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.

Tutti i lavori eseguiti, se di interesse per l'AUSL, si intendo acquisiti al termine del periodo contrattuale senza oneri per l'AUSL.

### **Articolo 3 Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del bar**

Il gestore dovrà possedere i requisiti richiesti dalle Norme, regolamenti e disposizioni in materia di commercio, pubblica sicurezza e igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bologna (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto l'attività di gestione del bar è vincolata alla sede dell'Ospedale Maggiore di Bologna e non può essere trasferita in altra sede/zona.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al gestore l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del rapporto, sarà causa di annullamento dello stesso a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, della mancanza dei requisiti richiesti.

Inoltre, gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti richiesti per l'ottenimento delle autorizzazioni, saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

### **Articolo 4 Durata della concessione , opzioni e rinnovi**

La durata della concessione è di TRE anni decorrenti dalla data indicata nel contratto.

L'AUSL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n.2 anni anche singolarmente considerati. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

E' prevista la possibilità di una proroga tecnica di 180 gg. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Articolo 5 Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;



## **Articolo 6    Obblighi e requisiti del personale addetto**

L'aggiudicatario dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. e in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Nell'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione. Fra il personale impiegato ci dovrà essere un numero adeguato di personale formato in materia di prevenzione degli incendi. Per la verifica delle evidenze di formazione dovrà essere presentato l'attestato del corso di formazione. Il personale dovrà inoltre avere assolto gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con attestazione attraverso il curriculum formativo.

Il gestore sarà tenuto ad aggiornare continuamente un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con i dati anagrafici, gli estremi dei documenti di lavoro (assicurativo e attestato di formazione/aggiornamento del personale alimentarista (Legge 11/03 R.E.R. e succ. mod.).

Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del gestore ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.

L'AUSL rimane estranea ad ogni rapporto tra il gestore e il personale da lui dipendente.

Il gestore dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando l'AUSL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs.81/2008).

Qualsiasi verifica sulle certificazioni dei controlli sanitari e il rispetto delle norme di sicurezza igienica e su qualsiasi altra norma prevista per gli esercizi commerciali sarà effettuato dall'Organo di Vigilanza. La verifica sulla corretta gestione potrà altresì essere richiesta all'Organo di Vigilanza dall'AUSL.

L'AUSL potrà comunque in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare dai propri incaricati i locali dati in gestione.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria verranno detratti dal canone dovuto. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione per aver diritto alla detrazione.

## **Articolo 7    Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -**

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it/> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.**

## **Articolo 8    Obbligo di Riservatezza dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e



comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

#### **Articolo 9 Controlli**

Il competente ufficio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL eserciterà il diritto di controllo generale ed igienico sanitario dell'esercizio, compresa la facoltà di prelevare campioni da sottoporre ad analisi batteriologiche.

Inoltre, gli organi competenti dell'AUSL potranno verificare in ogni momento la qualità dei prodotti alimentari somministrati e chiederne, in caso di esito negativo, l'immediata sostituzione.

#### **Articolo 10 Penalità**

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, del canone e delle somme dovute a qualsiasi titolo, l'AUSL applicherà a carico del gestore gli interessi legali.

In caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, in ultima istanza, l'AUSL si riserva la facoltà di revocare il servizio, con conseguente diritto al risarcimento del danno da esercitarsi sul deposito cauzionale salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni.



Per ogni difformità o violazione delle condizioni contrattuali potranno essere applicate penali in denaro e precisamente, per ogni inadempimento, un importo da € 500,00 a €1.500,00 a secondo della gravità dell'inadempimento, che saranno addebitate con fattura.

Le penali, ai sensi dell'articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

### **Articolo 11 Risoluzione del contratto**

L'Azienda concedente avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza preventiva autorizzazione dell'AUSL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'AUSL;
- g) qualora l'AUSL notifici n.3 diffide ad adempiere senza che l'aggiudicatario ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'AUSL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali l'AUSL incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

### **Articolo 12 Responsabilità**

L'aggiudicatario gestore risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori, anche se familiari, e dei suoi dipendenti, possa derivare all'AUSL o a terzi per fatti ascrivibili alla gestione del servizio.

Agli effetti della responsabilità del gestore, l'AUSL assume la qualità di terzo.

Il gestore risponde altresì dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

L'AUSL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario risponde pienamente dei danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'AUSL che derivino dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti; l'AUSL si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

L'aggiudicatario è custode dei locali assegnati e responsabile della gestione in sicurezza.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'AUSL in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario. In caso



di assenza dei rappresentanti dello stesso, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'AUSL, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso AUSL e terzi in genere dei danni colposi comunque causati nonché quelli derivanti dalla gestione del servizio, da cattivo uso, negligenza o trascuratezza dei beni affidati. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile, verso terzi, incendio, furto allagamento e danni all'immobile e ai beni in esso contenuto con primario istituto, non inferiore a € **3.000.000,00**, (tre milioni) che tenga conto dei danni alle cose e alle persone, ivi compresi i rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.

### **Articolo 13 Rappresentante della Ditta aggiudicataria**

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla U.O. responsabile dell'esecuzione del contratto il nominativo di un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nome dell'incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'AUSL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

### **Articolo 14 Corrispettivo di gestione**

Il pagamento della percentuale di offerta sul fatturato dovrà avvenire con cadenza trimestrale sulla base dei dati forniti dal Concessionario. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre, il Concessionario dovrà inviare l'importo del fatturato del trimestre di riferimento, derivante dall'attività di bar caffetteria. L'AUSL emetterà fattura per un importo pari alla percentuale offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il Concessionario dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. La fattura comprenderà anche il rateo trimestrale delle spese fisse di cui all'art .15

Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell'Ausl di Bologna

L'affidatario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'AUSL.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di reiterato ritardato pagamento, anche solo parziale, l'AUSL si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'affidamento in gestione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

Non si prevede alcuna variazione della percentuale offerta e non sarà imputabile all'Azienda USL alcun onere nel caso di eventuali modifiche organizzative/strutturali all'ospedale (ad esempio: variazione del numero dei posti letto / ambulatori o qualsiasi altra tipologia di riassetto ospedaliero) o di modifica del numero di distributori automatici presenti in ospedale, durante il periodo contrattuale



## Articolo 15 Obblighi dell'aggiudicatario

- a) L'aggiudicatario è custode dei locali assegnati e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che l'AUSL intenderà impartirgli durante l'espletamento del contratto.
- b) Non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con il presente appalto.
- c) Se l'aggiudicatario è una Società o Ente, l'esercizio verrà condotto personalmente dall'amministratore responsabile o da persona da lui designata di gradimento dell'AUSL. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario rimarrà ugualmente responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'AUSL di Bologna.
- d) L'aggiudicatario, subentrando nello stato di fatto del precedente gestore, assume comunque a suo carico tutti gli oneri per:
- progettare e realizzare eventuali nuovi arredi o ristrutturazione durante la vigenza contrattuale
  - richiedere e sostenere i costi della voltura del contatore di energia elettrica al gestore di rete territorialmente competente;
  - sostenere i costi per il collegamento da detto contatore al quadro di pertinenza del BAR;
  - Effettuare le necessarie modifiche agli impianti elettrici e idraulici ai fini degli adeguamenti interni al BAR necessari a garantire la corretta erogazione del Servizio, oggetto della presente concessione..
  - la messa a norma e collaudo, a seguito di eventuali modifiche, degli impianti elettrici e idraulici e presentazione del Certificato di conformità di cui alla Legge 37/2008 e s.m.i. oppure rilascio di Dichiarazione di rispondenza, in riferimento agli impianti esistenti e non modificati, a firma di tecnico specializzato iscritto all'albo/Ordine;
  - tinteggiare (le pareti dovranno essere lavabili) qualora necessario e verificare o sostituire tutte le finiture dei locali;
  - la pulizia giornaliera dei locali assegnati ed il mantenimento degli stessi in condizioni di igiene e decoro;
  - lo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dal D.Lgs.22/97, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati;
  - il pagamento della TARI;
- e) Per tutti gli interventi si solleva l'AUSL da ogni responsabilità diretta e indiretta.
- f) Il concessionario, nel caso ritenga necessario apporre modifiche agli spazi del Bar dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell'AUSL e procedere alla consegna delle pratiche edilizie e autorizzative sia degli interventi che dell'inizio attività presso gli Enti preposti (Comune, VVF, Dip. Igiene Pubblica, SPP, etc.) nel rispetto della normativa vigente, senza nessun onere per l'Ausl e pertanto a completo carico dell'affidatario (comprendendo anche elaborati, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc).



- g) L'aggiudicatario dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali modifiche agli impianti, che dovranno essere eseguiti previa approvazione dell'U.O. progettazione e sviluppo edilizio dell'AUSL
- h) Al cessare della contratto, il gestore uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente l'AUSL dei deterioramenti e perdite imputabili al gestore. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Altresì, ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, non potrà essere compiuta dall'aggiudicatario senza il preventivo consenso scritto dell'AUSL.
- i) L'aggiudicatario deve provvedere a far collocare cassonetti per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo dell'esercizio; se trattasi di rifiuti pericolosi, questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta termica e chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere.
- j) Inoltre dovrà provvedere in proprio, salvo diverso accordo con Hera e AUSL, al trasporto e allo smaltimento senza che nessuna tipologia di rifiuti prodotta venga conferita nei cassonetti dell'AUSL; dovrà inoltre attivarsi per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dove previsto dal D.Lgs.22/97.
- k) L'aggiudicatario deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minore affluenza del pubblico
- l) Ai locali dell'esercizio pubblico potranno accedere utenti ricoverati, visitatori, personale e qualsiasi persona desideri usufruire del bar. Pertanto il gestore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, ad applicare tutte le metodologie idonee al trattamento delle stoviglie al fine di evitare qualsiasi danno agli utenti che vi accedono.
- m) L'affidatario inoltre dovrà adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente, in termini di trattamento dei locali e dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza
- n) Il personale addetto deve indossare una divisa di servizio chiaramente identificabile e con la serigrafia della ditta aggiudicataria, secondo quanto disposto dall'art.26 punto 8 del D.Lgs.81/2008;
- o) E' vietata la vendita di alcolici e superalcolici, di biglietti Gratta e Vinci, di lotterie istantanee, tabacchi, videogiochi e di qualunque altra attività relativa al gioco d'azzardo;
- p) E' vietato l'uso di apparecchi radio, televisori o affini. E' altresì assolutamente vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica personale

## **Articolo 16   Utenze**



Oltre al corrispettivo di gestione, di cui all'art.12, il gestore dovrà corrispondere alla AUSL di Bologna il rimborso forfettario annuale delle manutenzioni impiantistiche per le parti comuni sostenute dalla Ausl di Bologna e delle utenze di riscaldamento pari a **€ 5.000 o.f.e. e acqua calda- fredda pari a € 3.000 o.f.e.**

Tutte le manutenzioni tecnologiche degli impianti del bar sono a carico del gestore ad eccezione delle manutenzioni eseguite sugli impianti centralizzati (riscaldamento e acqua calda e fredda) situati all'esterno dei locali oggetto dell'affidamento.

Qualsiasi intervento su parti edili ed impiantistiche da parte del gestore dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'U.O. progettazione e sviluppo edilizio dell'AUSL

Per l'attivazione di linee telefoniche o dati, il gestore dovrà richiederle a proprio nome direttamente all'operatore del servizio telefonico. Per la realizzazione dei relativi collegamenti dovrà comunque attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici dell'AUSL.

### **Articolo 17 Prezzi dei generi**

I prezzi dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti o contenitori. Essi non potranno superare i listini concordati dalle associazioni di categoria. Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da esercizi esterni di analoga categoria. L'AUSL si riserva i necessari controlli per gli adempimenti di cui sopra. Inoltre, ogni variazione di listino dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio competente.

### **Articolo 18 Spese per l'esercizio**

Sono a carico del gestore le tasse e le imposte dirette e indirette d'esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione (per il rischio locativo, incendi, ecc..), nonché le spese per l'energia elettrica, il riscaldamento e la climatizzazione dei locali, l'acqua calda e fredda, telefonia/dati, pulizie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto indicato espressamente dal presente capitolato e quant'altro necessario per l'espletamento dell'esercizio.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, conseguenti l'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria.

Con tale carico si intende sollevare l'AUSL da ogni responsabilità inerenti e conseguenti.

### **Articolo 19 Osservanza dei regolamenti**

Il gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti le leggi, i decreti o le disposizioni in vigore e che venissero emanati, riguardanti la pulizia degli esercizi pubblici, la pulizia sanitaria, nonché tutte quelle norme e istruzioni che l'AUSL impartirà.

La distribuzione dei prodotti alimentari di pronto consumo dovrà essere effettuata dal personale addetto seguendo i criteri previsti dall'HACCP.

A tal fine si sottolinea l'opportunità che i bicchieri, le tazzine e ogni altro articolo utilizzato dai clienti all'interno del bar sia trattato con cicli di lavaggio idonei dal punto di vista igienico: si suggerisce l'utilizzo di una o più lavastoviglie che dovrà raggiungere la temperatura di 90°. In caso di impossibilità d'utilizzo di tale apparecchiatura, ad esempio



rottura momentanea, per garantire comunque un elevato livello igienico, dovranno essere utilizzati piatti e stoviglie monouso senza nessun costo aggiuntivo per gli utenti.

## **Articolo 20 Orario di apertura e chiusura**

L'esercizio rispetterà il seguente orario di apertura: 06.30 – 19,30, orario continuato, tutti i giorni della settimana, senza interruzioni per ferie o turni di chiusura ( Osp. Maggiore)

L'AUSL potrà variare, motivandolo, l'orario di cui sopra nell'arco della durata contrattuale, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni di alcun tipo.

L'esercizio non potrà comunque osservare turni di chiusura, per ferie o per qualsiasi altro motivo.

## **Articolo 21 Generi di consumo**

L'esercizio dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare tutte le esigenze del pubblico. I generi devono essere di ottima qualità o comunque non inferiori a quelli correnti negli esercizi consimili.

Tutti i generi solidi e liquidi da asporto devono essere contenuti in recipienti a perdere e, quindi, è assolutamente vietato il loro riutilizzo.

Il gestore dovrà osservare e far osservare al personale addetto tutte le disposizioni di carattere igienico, in particolare:

- il rispetto e l'adeguamento alle disposizioni della legge n.155 del 26.05.1997 "Attuazione direttiva CEE 93/43 e 96/3" concernente l'igiene dei prodotti alimentari (HACCP)
- il gestore risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e quindi potenzialmente dannosi. Le eventuali discordanze di valutazione del fatto saranno risolte con giudizio inappellabile dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL
- dovrà accogliere e mettere in atto tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esercizio ai fini igienico – sanitari.

## **Articolo 22 Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.e i.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



### **Articolo 23    Recesso dal contratto**

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'AUSL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'AUSL potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016 e s.m.e i..

L'Ausl di Bologna, decorsi i tre anni contrattuali, in regime di rinnovo e/o proroga avrà la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi , senza che il concessionario possa sollevare pretese risarcitorie di qualunque natura.

Nell'ipotesi sopra indicata il concessionario dovrà liberare i locali occupati da persone e cose, inderogabilmente, alla fine del periodo di preavviso.

In caso di inadempimento all'obbligo indicato nel capoverso precedente al Concessionario saranno addebitati tutti gli eventuali oneri e costi a carico dell'Ausl di Bologna derivanti dalla mancata disponibilità dei locali nei tempi indicati

### **Articolo 24    Clausola sociale**

L'aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/6/2015, n. 81, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

### **Articolo 25    Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

#### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### **Clausola n. 3**



L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei



confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**Articolo 26 Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, così come per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio

per accettazione  
firmata dal Legale Rappresentante